

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 19 Dicembre 2012

**DVI12337
SM**

Oggetto: Divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia. Calendario 2013.

Il Ministero dei Trasporti ha diffuso il decreto ministeriale n. 448 del 6 Dicembre scorso sui divieti di circolazione per l'anno 2013, il cui testo (firmato dal Viceministro Ciaccia, ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), in vigore dal 1 Gennaio p.v, **è applicabile alla circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 ton.**

Il calendario 2013 tiene conto della prescrizione introdotta dall'art.11, comma 5 della Legge 35/2012, in base alla quale l'introduzione di divieti di circolazione aggiuntivi alle giornate festive può avvenire, soltanto conciliando le esigenze di sicurezza della circolazione stradale con gli effetti causati sull'attività di autotrasporto e sul sistema economico produttivo nel suo complesso.

Nel decreto in esame, questo principio si è tradotto in una sensibile riduzione delle giornate feriali di divieto; infatti, per quanto concerne il periodo estivo, i Venerdì nei quali è stata vietata la circolazione dei mezzi pesanti sono soltanto 2 (il 2 Agosto dalle ore 16.00 ed il 9 Agosto dalle 14 alle 23), dai 7 del calendario 2012 (poi ridotti a 4, a seguito dell'entrata in vigore della norma prima citata). Gli altri giorni feriali precedenti a delle festività dove è stato applicato il divieto, sono stati fissati in corrispondenza del periodo di Pasqua (Venerdì 29 Marzo, 14/22), della festa di ognissanti (giovedì 31 Ottobre, 16/22) e del periodo natalizio (Venerdì 20 Dicembre, 16/22)

Il decreto ha confermato le novità più importanti introdotte negli anni precedenti, quali:

- nei Sabati estivi caratterizzati dall'esodo e dal controesodo, la fine del divieto alle ore 23;
- l'esclusione dai divieti: dei mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di Sabato, limitatamente al tragitto più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l'esclusione dei tratti autostradali (art.3, comma 2, lett.a); dei veicoli in circolazione sulla viabilità ordinaria per ritornare in sede, purché nel momento in cui ha inizio il divieto non distino più di 50 Km dalla predetta sede (art. 3, comma 2, lett.b); dei trattori isolati per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del mezzo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo (art.3, comma 2, lett.c).
- l'esonero dal divieto dei trattori isolati (anche di massa complessiva superiore alle 7,5 ton) che abbiano sganciato il semirimorchio, per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante la riconsegna del semirimorchio (art.1, comma 2).

Nel dettaglio, le giornate in cui resterà vietata la circolazione dei mezzi pesanti nel corso del 2012, sono le seguenti:

- a) tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle **ore 8 alle 22**;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle **ore 7 alle ore 24**;

c) nei giorni evidenziati nella tabella seguente:

Giornata di divieto	Orario
Martedì 1 Gennaio	8 – 22
Venerdì 29 Marzo (precedente alla Pasqua)	14 – 22
Sabato 30 Marzo	8 – 16
Lunedì 1 Aprile (lunedì dell'Angelo)	8 – 22
Martedì 2 Aprile	8 – 14
Giovedì 25 Aprile (liberazione)	8 – 22
Mercoledì 1 Maggio (festa dei lavoratori)	8 – 22
Sabato 6 Luglio	7 – 23
Sabato 13 Luglio	7 – 23
Sabato 20 Luglio	7 – 23
Sabato 27 Luglio	7 – 23
dalle ore 16 di Venerdì 2 Agosto alle ore 23 di Sabato 3 Agosto	
Venerdì 9 Agosto	14 – 23
Sabato 10 Agosto	7 – 23
Giovedì 15 Agosto (ferragosto)	7 – 23
Sabato 17 Agosto	7 – 23
Sabato 24 Agosto	7 – 23
Sabato 31 Agosto	7 – 23
Giovedì 31 Ottobre (in vista della festività di ognissanti)	16 – 22
Venerdì 1 Novembre	8 – 22
Venerdì 20 Dicembre (esodo natalizio)	16 – 22
Sabato 21 Dicembre	8 – 14
Mercoledì 25 Dicembre (Natale)	8 – 22
Giovedì 26 Dicembre (S.Stefano)	8 - 22

Le **deroghe** ai divieti sono state tutte riconfermate. Pertanto, anche nel 2013 troveranno applicazione:

- a) **L'anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all'estero** muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art.2, comma 2).
- b) **il posticipo di quattro ore dell'inizio del divieto per i veicoli provenienti dall'estero** (art.2, comma 1), muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. Se il mezzo è condotto da un solo autista, qualora l'inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il calendario prevede che il conducente possa usufruire dell'agevolazione al termine del periodo di riposo.
- c) **Le deroghe per favorire l'intermodalità ferroviaria ed aerea**. In particolare, si tratta **dell'anticipazione di quattro ore della fine del divieto**, prevista per i veicoli che trasportano merce **da inviare all'estero** tramite: gli interporti di Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo; i terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento; gli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo (vedi l'art.2, comma 3). Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate oltre confine tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, nonché ai complessi veicolari scarichi diretti sempre nei

suddetti interporti e terminals intermodali per essere caricati sul treno. Questi mezzi devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione), che attesti la destinazione della merce;

d) Le deroghe per favorire il trasporto combinato

Il decreto precisa l'ambito di applicazione delle deroghe volte a favorire il trasporto combinato come definito dal D.M.15.2.2001 (*), stabilendo in particolare:

- l'anticipo di quattro ore della fine del divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/rotaia o strada/mare, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco (art.2, comma 3 ultimo periodo). Come già detto, per i trattori isolati utilizzati nei suddetti trasporti combinati, limitatamente al percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del mezzo, l'art.3, comma 2, lett.c) del calendario prevede l'esonero dal divieto.

- l'esenzione dal divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/mare, su una delle tratte previste dalla normativa sull'ecobonus di cui al D.M. del 31.1.2007 e ss modifiche (art. 2, comma 5)

e) Le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna

Si tratta:

- dell'anticipo di quattro ore del termine del divieto, per i mezzi diretti in Sardegna (art. 2, comma 2);
- dell'esonero dai divieti di circolazione per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia, diretti ai porti dell'Isola per imbarcarsi verso il resto d'Italia (art.2, comma 5). I conducenti devono essere in possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l'imbarco. Per quanto riguarda la Sicilia, **l'esonero di cui sopra non si applica ai mezzi diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni**;

- del posticipo di quattro ore dell'inizio del divieto, per i mezzi provenienti dalla Sardegna (art.2, comma 1);

- del posticipo di quattro ore dell'inizio del divieto, per i mezzi che circolano in Sardegna ed in Sicilia, provenienti dal resto d'Italia, (art.2, comma 4). Per quanto attiene la Sicilia, la deroga si applica ai mezzi giunti in questa Regione tramite servizio di traghettamento, con l'esclusione di quelli provenienti dalla Calabria **attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni** (art.2, comma 4 ultimo periodo);

Sempre per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (fatte salve le agevolazioni sopra descritte), visti i disagi dovuti ai cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché quelli legati alle operazioni di traghettamento da/per la Calabria (purché muniti di idonea documentazione sull'origine e la destinazione del viaggio), il calendario conferma che l'orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di due (art.2, comma 6 del decreto).

f) Gli esoneri dal divieto per i quali non occorre l'autorizzazione prefettizia, stabiliti dall'art. 3 del Decreto, tra i quali figurano anche i veicoli che trasportano **esclusivamente** derrate alimentari deperibili in regime ATP, e quelli che trasportano tipologie particolari di beni deperibili, quali:

- frutta ed ortaggi freschi;
- carni e pesci freschi;
- fiori recisi;
- animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi;
- pulcini destinati all'allevamento;
- latticini freschi;
- derivati del latte freschi;
- semi vitali;

A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde – base 50 cm. ed altezza 40 cm. -, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

g) **Le esenzioni legate al rilascio dell'autorizzazione prefettizia**, per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata nella precedente lettera f), e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo (art. 4 del Decreto). Proprio per queste lavorazioni, ricordiamo che condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione è che si tratti di “*situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite*”. I veicoli che viaggiano con queste autorizzazioni devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde – base 50 cm ed altezza 40 cm - , con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 20 cm, fissati in modo visibile su ciascuna delle due fiancate e sul retro.

Quanto alle autorizzazioni prefettizie, evidenziamo che:

- permettono di circolare a vuoto nel solo caso stabilito dall'art. 10 del calendario, e cioè “*unicamente nel caso in cui tale circostanza (quindi, la circolazione a vuoto) si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa*”;

- A norma degli artt. 5 e 6, il loro rilascio va richiesto di norma alla Prefettura U.T.G del Governo della Provincia di partenza. Per i veicoli provenienti dall'estero, l'art. 7 abilita a presentare l'istanza anche al committente o al destinatario delle merci, presso la Prefettura U.T.G. del Governo della Provincia di confine dove ha inizio il viaggio in Italia.

Per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell'A.D.R (art.9), resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 18.00 del Venerdì alle 24 della Domenica successiva, nel periodo che va dal 31 Maggio al 15 Settembre compresi.

Per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, l'art.2, comma 8 del calendario precisa che sono applicabili le disposizioni dettate dall'art.2 sugli anticipi e posticipi dei divieti.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del calendario divieti, il Ministero verificherà la necessità di apportare delle modifiche.

Copia del calendario dei divieti è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

(*) A questo proposito, ricordiamo che il D.M. del 15 Febbraio 2001, definisce il trasporto combinato come il trasporto di cose in cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- la parte iniziale del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare deve superare i 100 Km in linea d'aria;

- la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 Km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o sbarco.